SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 42**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì).

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1989.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1989.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1989.

Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1989.

Scarpellini, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1989.

Rovagnati, società per azioni, in Biassono: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1989.

Bisanzio Beach, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1988.

OMAG, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano (Milano): Obbligazioni «20% - 1984/1990 non convertibili» sorteggiate il 1° febbraio 1989.

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1988.

Rettifiche

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Errata-corrige all'avviso C-31145 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 82) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1988.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1989, n. 52.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli sono distaccate dal tribunale di La Spezia e sono aggregate al tribunale di Massa Carrara.

2. Il comune di Fosdinovo è staccato dal mandamento della pretura di Sarzana ed aggregato al mandamento della pretura di Carrara.

Art. 2.

1. In conseguenza alle variazioni previste dall'articolo 1, alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate, per gli uffici cui si riferiscono, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 3.

1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 avranno effetto dopo centottanta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Gli affari civili e penali pendenti alla data di cui all'articolo 3 saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dell'articolo 2)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Chiavari, Rapallo, Sestri Levante.

Tribunale di Genova

Genova, Genova Pontedecimo, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova Voltri, Recco.

Tribunale di Imperia

Imperia.

Tribunale di La Spezia

La Spezia, Sarzana.

Tribunale di Massa-Carrara

Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Pontremoli.

Tribunale di San Remo

Bordighera, San Remo, Taggia, Ventimiglia.

Tribunale di Savona

Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Savona, Varazze.

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 2)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Pretura di:

CHIAVARI: Borzonasca, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano di Aveto.

RAPALLO: Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli.

SESTRI LEVANTE: Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana, Moneglia, Sestri Levante, Varese Ligure.

Tribunale di Genova

Pretura di:

GENOVA: Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Montebruno, Montoggio, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

GENOVA - PONTEDECIMO: Busalla, Campomorone, Casella, Caranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia ed il territorio del soppresso comune di Pontedecimo.

GENOVA - SAMPIERDARENA: Sant'Olcese e territorio delle delegazioni di Genova denominate Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena.

GENOVA - SESTRI PONENTE: territorio dei soppressi comuni di Borzoli, Cornigliano, Sestri Ponente.

GENOVA - VOLTRI: Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto ed il territorio dei soppressi comuni di Pegli, Prà, Voltri.

RECCO: Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Sori, Tribogna, Uscio.

Tribunale di Imperia

Pretura di:

IMPERIA: Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costa Rainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo del Cervo, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

Tribunale di La Spezia

Pretura di:

LA SPEZIA: Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di La Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

SARZANA: Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.

Tribunale di Massa Carrara

Pretura di:

AULLA: Aulla, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana.

CARRARA: Carrara, Fosdinovo.

FIVIZZANO: Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano.

MASSA: Massa, Montignoso.

PONTREMOLI: Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Tribunale di San Remo

Pretura di:

BORDIGHERA: Bordighera, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia.

SAN REMO: Bajardo, ceriana, Ospedaletti, San Remo.

TAGGIA: Badalucco, Carpasio, Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.

VENTIMIGLIA: Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia.

Tribunale di Savona

Pretura di:

ALBENGA: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

CAIRO MONTENOTTE: Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.

FINALE LIGURE: Bardineto, Borgio-Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feligno, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.

SAVONA: Albisola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Vezzi Portio.

VARAZZE: Celle Ligure, Mieglia, Pontinvrea Sassello, Stella, Urbe, Varazze.

TABELLA *C*
(prevista dall'articolo 2)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Pretura di CHIAVARI:

SANTO STEFANO D'AVETO: Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto.

Pretura di SESTRI LEVANTE:

VARESE LIGURE: Maissana, Varese Ligure

Tribunale di Genova

Pretura di GENOVA:

TORRIGLIA: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Monte bruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia

Pretura di GENOVA-PONTEDECIMO:

BUSALLA: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

Tribunale di Imperia

Pretura di IMPERIA:

PIEVE DI TECO: Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

Tribunale di La Spezia

Pretura di LA SPEZIA:

BORGHETTO DI VARA: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Zignago.

LEVANTO: Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza.

Tribunale di Massa Carrara

Pretura di PONTREMOLI:

BAGNONE: Bagnone, Filattiera, Villafranca in Lunigiana.

Tribunale di Savona

Pretura di CAIRO MONTENOTTE:

MILLESIMO: Cengio, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale.

Pretura di FINALE LIGURE:

CALIZZANO: Bardinetto, Calizzano, Massimino.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 228):

Presentato dal sen. ANGELONI ed altri il 17 luglio 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 ottobre 1987, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 aprile 1988.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 marzo 1988.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2848):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 luglio 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 gennaio 1989.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 27 gennaio 1989.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 31 gennaio 1989 e approvato l'8 febbraio 1989.

89G0079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 novembre 1988.

Organizzazione interna e procedure operative della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede la istituzione della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Considerato che l'art. 14 della citata legge n. 41 domanda alla commissione tecnico-scientifica la valutazione dei progetti immediatamente eseguibili in materia di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni inerenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1987 istitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerato che il citato decreto ministeriale 24 novembre 1987 attribuisce alla commissione tecnico-scientifica la valutazione dei piani e dei progetti predisposti in attuazione della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che definisce un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Considerato che il citato art. 18, comma 4, della legge n. 67 attribuisce alla commissione tecnico-scientifica l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 dello stesso art. 18;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della citata legge 67, il Ministro dell'ambiente assicura l'attuazione del programma per la salvaguardia ambientale di cui al comma 1 dello stesso art. 18;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 33, della citata legge n. 67, alla commissione tecnico-scientifica si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visti i decreti ministeriali del 27 novembre 1986, 7 gennaio 1988 e 30 marzo 1988 rispettivamente istitutivo, modificativo ed integrativo della commissione tecnico-scientifica;

Visto il decreto 24 marzo 1988, n. 62/88, di concerto con il Ministro del tesoro, che determina i compensi spettanti ai componenti la commissione;

Ritenuta l'esigenza di integrare le linee in cui si articola la commissione, già previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1988, con la «linea per la verifica dei risultati» al fine di garantire un corretto uso delle risorse attraverso adeguati moduli di verifica e controllo;

Considerata l'esigenza di definire un'organizzazione interna e procedure operative che garantiscano alla commissione tecnico-scientifica il massimo di efficienza nell'espletamento dei compiti affidatigli e che ad un tempo assicurino la maggiore possibile trasparenza delle sue attività istruttorie e di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Commissione tecnico-scientifica

1. La «Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e di risanamento ambientale», di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel rispetto della propria autonomia tecnica svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente.

2. La commissione tecnico-scientifica ha il compito di:

a) curare le attività preliminari alla presentazione delle richieste di finanziamento;

b) collaborare con il dirigente preposto al competente servizio alla definizione dei criteri di priorità per la esecuzione ed il completamento delle opere e degli impianti per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti;

c) provvedere all'istruttoria, all'esame tecnico-economico ed alla valutazione dei progetti per la protezione ed il risanamento ambientale, con specifico riguardo alla valutazione dell'inquadramento programmatico, degli aspetti giuridico-amministrativi, dell'inquadramento territoriale, dello stato di degrado, dei fattori di rischio, delle caratteristiche tecniche e dell'analisi finanziaria ed economica;

d) esprimere il proprio parere sui documenti programmatici nonché sugli atti di indirizzo, di iniziativa legislativa, regolamentari, e sui procedimenti amministrativi e di normazione tecnica ad essa sottoposti dal Ministro nelle materie di competenza;

e) provvedere, d'intesa con i servizi del Ministero dell'ambiente, alle attività per la diffusione, delle tecniche e delle procedure per la predisposizione e la presentazione delle richieste di finanziamento e curarne l'attuazione;

f) curare l'attività istruttoria e di valutazione dei piani, dei programmi e dei progetti in materia di smaltimento dei rifiuti;

g) collaborare con i servizi competenti alla formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

h) svolgere l'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

i) collaborare con i servizi competenti alla verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

l) mantenere i contatti con gli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il nucleo di valutazione dello stesso Ministero.

Art. 2.

1. La commissione tecnico-scientifica è ordinata secondo le seguenti linee:

a) linea di valutazione per l'inquadramento programmatico e per gli aspetti giuridico-amministrativi dei piani e dei progetti;

b) linea di valutazione per l'inquadramento territoriale degli interventi, dello stato di degrado e dei fattori di rischio;

c) linea di valutazione per le caratteristiche tecniche degli impianti e delle opere;

d) linea di valutazione per l'analisi economico-finanziaria ed economica degli interventi;

e) linea per la verifica dei risultati.

2. A ciascuna linea è preposto un membro della commissione con funzioni di responsabile.

3. L'assegnazione dei membri della commissione alle varie linee operative è disposta dal coordinatore, sentiti i responsabili di linea.

Sulla base delle effettive esigenze derivanti dall'attuazione del programma di lavoro ed alla stregua dei criteri di flessibilità organizzativa, adeguatezza al carico di lavoro e rispetto delle attitudini professionali dei membri, il coordinatore costituisce gruppi di lavoro per l'esecuzione delle specifiche attività operative per l'attuazione dei programmi di lavoro, individuando per ciascuno di essi un referente.

Il coordinatore ed il comitato di coordinamento di cui al successivo comma possono affidare ad uno o più membri lo studio di particolari questioni.

4. Alla commissione sono addette, con compiti di segreteria, sette unità di personale, all'uopo designate con decreto del Ministro dell'ambiente. Fino alla definitiva immissione in ruolo del personale del Ministero dell'ambiente, il contingente della segreteria potrà essere costituito anche mediante l'utilizzazione di personale in posizione di comando o posizione similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici, e da società da questi controllate.

5. Il Ministero dell'ambiente provvede a rendere disponibili locali idonei al funzionamento della commissione e provvede inoltre alla dotazione dei mezzi strumentali necessari.

6. La commissione è convocata in riunione plenaria dal coordinatore di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

7. Alle riunioni plenarie della commissione possono essere chiamati a partecipare i dirigenti preposti ai servizi del Ministero dell'ambiente quando le questioni all'ordine del giorno rientrano nella sfera di competenza dei servizi medesimi.

8. L'incarico di segretario della commissione è svolto da una componente della segreteria che per ogni riunione plenaria redige verbale.

9. Il coordinatore e i responsabili di linea, nonché i membri della commissione sono individuati dai decreti ministeriali 7 gennaio 1988 e 30 marzo 1988 citati in premessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente sarà attribuita la funzione di responsabile della linea «per la verifica dei risultati».

Art. 3.

Linee della commissione

1. La linea di valutazione per l'inquadramento programmatico e per gli aspetti giuridico-amministrativi ha il compito di valutare la rispondenza dei piani, dei programmi e dei progetti ai documenti, centrali e locali, di programmazione, nonché la conformità dei piani, dei programmi e dei progetti a leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali.

2. La linea di valutazione per l'inquadramento territoriale e dello stato di degrado e dei fattori di rischio ha il compito di valutare l'inquadramento degli interventi nell'ambito territoriale di gestione e pianificazione delle risorse, nonché lo stato di degrado delle aree interessate agli interventi, anche in relazione alla presenza di potenziali fattori di rischio ambientale.

3. La linea di valutazione per le caratteristiche tecniche ha il compito di valutare la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità tecnica degli impianti e delle opere progettati nonché la congruità dei costi di realizzazione e di esercizio previsti.

4. La linea di valutazione economico-finanziaria ha il compito di valutare l'attendibilità delle analisi finanziarie ed economiche relative ai piani, ai programmi ed ai progetti.

5. La linea di verifica dei risultati ha il compito di constatare lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti. A tal fine accerta la rispondenza delle opere in corso di esecuzione o eseguite rispetto a quelle previste, rapporta i risultati conseguiti agli obiettivi predeterminati ed effettua a consuntivo l'analisi finanziaria ed economica degli interventi, comparandone le risultanze con quelle emerse dalle valutazioni ex ante di cui all'art. 1.

6. Per l'espletamento dei propri compiti i membri della linea di verifica dei risultati possono chiedere dati, informazioni e documenti alle amministrazioni, enti ed aziende responsabili dei piani, programmi e progetti. Essi, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere al fine di effettuare le verifiche. Per ogni verifica effettuata i membri predispongono una apposita relazione che trasmettono al coordinatore. In caso di omissioni delle comunicazioni e dei documenti richiesti, di gravi carenze nelle realizzazioni nonché di azioni di omissione volte ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali, il comitato di coordinamento previsto dal successivo art. 6 può proporre la revoca dei finanziamenti.

Art. 4.

Coordinatore

1. Il coordinatore della commissione presiede la commissione stessa nonché il comitato di coordinamento di cui al successivo art. 6.

2. In caso di assenza o impedimento, il coordinatore è sostituito dal responsabile di linea con maggiore anzianità di membro o, in subordine, da quello più anziano di età.

3. Il coordinatore:

a) definisce, in armonia con le direttive ministeriali e sentiti i responsabili di linea, gli indirizzi generali delle attività della commissione, indicando le priorità dei diversi adempimenti, ed elabora i programmi di lavoro;

b) assegna la corrispondenza in arrivo alle linee operative e sigla la corrispondenza in partenza;

c) cura i rapporti esterni della commissione e, d'intesa con gli uffici del Ministero dell'ambiente, tiene i contatti con le amministrazioni, gli enti e le aziende responsabili dei piani, programmi e progetti;

d) sottopone al Ministro le richieste dei membri intese ad ottenere l'autorizzazione ad accettare incarichi da altre amministrazioni;

e) autorizza le missioni sul territorio nazionale ed all'estero dei membri;

f) tiene il Ministro costantemente informato sui programmi di attività della commissione e sull'andamento dei lavori di istruttoria e di valutazione;

g) provvede, al termine dell'attività istruttoria, ad inoltrare al Ministro le graduatorie di merito dei progetti ammissibili al finanziamento;

h) assieme ai responsabili di linea coordina l'attività dei vari membri e vigila sull'adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 5.

Responsabili di linea

1. I responsabili di linea:

a) presiedono le riunioni periodiche delle linee alle quali sono preposti;

b) esprimono parere in merito alla predisposizione degli indirizzi generali dell'attività della commissione e partecipano con il coordinatore nell'elaborazione dei programmi di lavoro;

c) nell'ambito di propria competenza coordinano nei tempi e nelle modalità l'attività dei membri, ferma restando l'autonomia tecnica dei membri stessi nello svolgimento della propria attività;

d) predispongono la documentazione di base necessaria allo svolgimento dei compiti della commissione;

e) segnalano al coordinatore le eventuali disfunzioni organizzative delle linee operative cui sono preposti nonché le inadempienze riscontrate a carico dei membri.

Art. 6.

Comitato di coordinamento

1. Il comitato di coordinamento è composto dai responsabili di linea e dal coordinatore, che lo presiede.

2. Il comitato:

a) esamina le questioni metodologiche relative all'attività istruttoria e di valutazione al fine di assicurare uniformità di impostazione, nel rispetto comunque dell'autonomia tecnica dei singoli membri della commissione;

b) definisce le attività intese alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione dei piani, dei programmi e dei progetti di investimento;

c) assicura coerenza tra l'attività della commissione e quella degli uffici del Ministero;

d) decide le questioni insorte nello svolgimento dell'attività istruttoria e di valutazione in conformità all'art. 8, comma 3.

3. Il comitato si riunisce su convocazione del coordinatore.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato i dirigenti preposti ai servizi del Ministero dell'ambiente in analogia con il disposto di cui all'art. 2, comma 8, nonché altri membri, con voto deliberativo, nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3.

5. L'incarico di segretario del comitato di coordinamento è svolto dal segretario della commissione che per ogni seduta redige un succinto verbale.

Art. 7.

Doveri dei membri della commissione

1. I membri della commissione a tempo pieno:

a) sono tenuti ad una prestazione di lavoro professionale almeno pari a quella prevista per i dirigenti dello Stato;

b) non possono accettare incarichi o consulenza da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione del Ministro. A tal fine debbono proporre, tramite coordinatore, istanza al Ministro, con la quale dichiarano sotto la propria responsabilità che l'incarico offerto loro non è in alcun modo incompatibile con le loro funzioni di membri della commissione.

2. Gli altri componenti della commissione:

a) sono tenuti ad una prestazione equivalente alla metà di quella prevista per i membri a tempo pieno;

b) non possono svolgere attività esterne alla commissione che siano incompatibili con le funzioni da essi svolte nell'ambito della commissione stessa.

3. Ciascun membro assicurerà che lo svolgimento degli adempimenti relativi agli incarichi esterni avvenga in modo compatibile con le esigenze di lavoro della commissione.

4. Resta ferma l'estensione ai membri non appartenenti all'amministrazione statale delle norme sui diritti, sui doveri e sulle responsabilità dettate per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

5. I membri della commissione devono osservare, pena la decadenza dell'incarico, il segreto d'ufficio.

6. L'inadempienza degli obblighi di cui ai punti precedenti è causa di decadenza della nomina. Nei confronti dei membri a carico dei quali siano emerse gravi carenze nell'adempimento dei doveri d'ufficio saranno adottati dal Ministro provvedimenti conseguenti. In particolare l'assenza non giustificata per oltre un mese dalle attività delle linee e dei gruppi di lavoro è causa di decadenza della nomina.

7. Su proposta del coordinatore, la direzione del personale e degli affari generali provvede nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di bilancio, alle spese di funzionamento della commissione ed alla gestione amministrativo-finanziaria del relativo personale.

8. Con appositi decreti ricognitivi del Ministro dell'ambiente sarà specificato il tipo di prestazione, a tempo pieno o a tempo parziale, dei membri della commissione.

Art. 8.

Istruttoria e valutazione

1. L'istruttoria, la valutazione e la verifica dei piani, dei programmi e dei progetti deve essere compiuta da due membri indicati dal coordinatore, sentiti i responsabili di linea competenti.

2. In caso che non vi sia accordo tra la indicazione dei due membri di cui al comma 1 precedente, il coordinatore affida l'istruttoria e la valutazione, o la verifica, ad un terzo membro ed, eventualmente, a membri successivi sino a quando non si pervenga a due valutazioni conformi.

3. Le eventuali questioni relative all'istruttoria, alla valutazione ed alle verifiche non risolte con la procedura di cui al comma 2 precedente sono decise a maggioranza dal comitato di coordinamento in composizione allargata ai membri autori delle valutazioni o delle verifiche. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. La valutazione e l'esito della verifica devono essere sinteticamente e chiaramente espressi con specifica relazione sottoscritta dai membri che vi hanno partecipato. Il coordinatore può chiedere che le motivazioni siano integrate. In caso di dissenso, decide il comitato in analogia con quanto disposto dal precedente comma 3.

5. La formulazione delle graduatorie di merito dei progetti ammissibili al finanziamento va fatta alla stregua dei criteri di priorità risultanti dalla legge o dai documenti programmatici o da direttive del Ministro. In mancanza di criteri di priorità predeterminati essi vanno assunti dalla commissione. Dei criteri deve essere comunque fatta menzione nelle graduatorie di merito.

6. Il Ministro può chiedere che sul piano, sul programma, sul progetto si pronuncino altri membri, designati dal coordinatore. Questa richiesta comporta l'apertura di una nuova procedura istruttoria.

Art. 9.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1988

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1989
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 41/1986, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e dell'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica».

L'art. 15 della legge n. 441/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:

«Art. 15. 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— L'art. 18 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988), è il seguente:

«Art. 18. — 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella *D* della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro su parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commisione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali: 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del progamma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)* del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per i compensi dei membri della commissione, si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

— Il comma 33 dell'art. 17 della citata legge n. 67/1988 è il seguente:

«Art. 17. — 33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 3 nonché dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

Note all'art. 1:

— L'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 18, comma 1, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

L'art. 18, comma 3, della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) è riportato nelle note alle premesse.

89A0590

DECRETO 10 febbraio 1989.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida «Valle Averto» in comune di Campagna Lupia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come «habitat» degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo indicate alcune tipologie di zone umide di importanza internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida «Valle Averto» in provincia di Venezia, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni fino 600 Garzette (Egretta garzetta), fino a 80 Aironi rossi (Ardea purpurea), fino a 300 Cavalieri d'Italia (Himantopus himantopus), fino a 200 Avocette (Recurvirostre avosetta), e circa 1.000 Moriglioni (Aythya ferina);

Riconosciuto, altresì che vi nidificano regolarmente Cigno reale (Cygnus olor), Airone rosso (Ardea purpurea), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Sterna comune (Sterna hirundo);

Considerato che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Considerato quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della «Convenzione sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come «habitat degli uccelli acquatici», tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (criteri di Cagliari);

Considerato che in detta zona umida è precluso l'esercizio venatorio essendo stata dichiarata dalla regione Veneto «oasi naturale della fauna e della flora»;

Considerato che la regione Veneto ha espresso parere favorevole, con nota n. 180/1900 del 10 gennaio 1989, al fine del riconoscimento di «Valle Averto» quale zona umida di importanza internazionale;

Considerato che con nota 20 settembre 1988, il Segretariato generale della convenzione di Ramsar, ha espressamente auspicato la designazione di aree situate sulla costa Adriatica della regione Veneto per la rappresentatività delle stesse quali habitat per gli uccelli acquatici;

Visti l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente «Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982»;

Visto il decreto 26 aprile 1988, così come modificato in data 26 settembre 1988, con il quale al Sottosegretario di Stato sen. Anna Gabriella Ceccatelli sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Valle Averto» ubicata in comune di Campagna Lupia (Venezia), estesa ettari 200 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La regione Veneto, alla cui responsabilità resta affidata la conservazione e la razionale gestione del complesso delle zone umide di che trattasi, assume le opportune iniziative di tutela delle aree stesse, a norma delle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

p. *Il Ministro:* CECCATELLI

Scala 1:25 000 (1 cm = 250 m)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 5, della legge n. 349/1986 è il seguente:

«2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

(Omissis).

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge n. 349/1986 è il seguente:

«2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di impotanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali».

— Il testo dell'art. 2, numeri 4 e 5, della convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, è il seguente:

«4) Ciascuna parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.

5) Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8».

— Il testo dell'art. 4, lettera *h*), del D.P.R. n. 11/1972 è il seguente:

«Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
(Omissis).

h) agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quello dello Stato».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977, è il seguente:

«Art. 4 (*Competenze dello Stato*). — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975».

— Il testo dell'art. 83 del D.P.R. n. 616/1977 è il seguente:

«Art. 83 (*Interventi per la protezione della natura*). — Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio».

89A0682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione dell'annesso all'accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, Parigi 13 dicembre 1957.

A parziale modifica di quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1986 circa i documenti validi per l'espatrio in Italia, si riporta qui di seguito la sostituzione da apportare all'ultimo paragrafo della lista italiana così come notificata, ai sensi dell'art. 11 dell'accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, Parigi 13 dicembre 1957, al Segretario generale del Consiglio d'Europa:

«Pour les enfants: certificat contenant les données d'état civil delivré par l'administration communale du lieu de naissance, ou de résidence, avec photographie, validé par la police.».

89A0693

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della seconda Università di Roma.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma - Tor Vergata, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 81 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0694

MINISTERO DEL TESORO

N. 32

Corso dei cambi del 15 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1354,200	1354,200	1354,20	1354,200	1354,200	1354,20	1354,200	1354,200	1354,200	1354,20
Marco germanico.	735,300	735,300	735,00	735,300	735,300	735,30	734,590	735,300	735,300	735,30
Franco francese.	215,870	215,870	216,50	215,870	215,870	215,87	215,870	215,870	215,870	215,87
Fiorino olandese	651,300	651,300	651,50	651,300	651,300	651,30	651,340	651,300	651,300	651,30
Franco belga	35,030	35,030	34,98	35,030	35,030	35,03	35,040	35,030	35,030	35,02
Lira sterlina	2389 —	2389 —	2395 —	2389 —	2389 —	2389 —	2394,200	2389 —	2389 —	2389 —
Lira irlandese	1951,600	1951,600	1953 —	1951,600	1951,600	1951,60	1953 —	1951,600	1951,600	—
Corona danese	188,200	188,200	189 —	188,200	188,200	188,20	188,150	188,200	188,200	188,20
Dracma	8,774	8,774	8,80	8,774	—	—	8,772	8,774	8,774	—
E.C.U.	1525,500	1525,500	1533 —	1525,500	1525,50	1525,50	1526,250	1525,500	1525,500	1525,50
Dollaro canadese	1141 —	1141 —	1147 —	1141 —	1141 —	1141 —	1140,590	1141 —	1141 —	1141 —
Yen giapponese	10,687	10,687	10,72	10,687	10,687	10,68	10,688	10,687	10,687	10,68
Franco svizzero	861,450	861,450	8,65	861,450	861,450	861,45	861,800	861,450	861,450	861,45
Scellino austriaco	104,026	104,026	104,50	104,026	104,026	104,02	103,970	104,026	104,026	104,02
Corona norvegese	201,810	201,810	203 —	201,810	201,810	201,81	202,100	201,810	201,810	201,80
Corona svedese	214,900	214,900	215,50	214,900	214,900	214,83	214,830	214,900	214,900	214,82
FIM	315,730	315,730	317 —	315,730	315,730	315,73	315,670	315,730	315,730	—
Escudo portoghese	8,926	8,926	8,95	8,926	8,926	8,92	8,940	8,926	8,926	8,92
Peseta spagnola	11,785	11,785	11,85	11,785	11,785	11,78	11,800	11,785	11,785	11,78
Dollaro australiano.	1184 —	1184 —	1190 —	1184 —	1184 —	1184 —	1183,500	1184 —	1184 —	1184 —

Media dei titoli del 15 febbraio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,425
» » » 22- 6-1987/91	87 —
» » » 18- 3-1987/94	72,750
» » » 21- 4-1987/94	72,450
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	96,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,775

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,250
» » » »	17- 1-1986/91	99,675
» » » »	1- 2-1984/91	101,375
» » » »	18- 2-1986/91	99,700
» » » »	1- 3-1984/91	100,425
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,325
» » » »	1- 6-1984/91	100,400
» » » »	1- 7-1984/91	100,100
» » » »	1- 8-1984/91	100,125
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	99,975
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	99,575
» » » »	1- 1-1985/92	99,825
» » » »	1- 2-1985/92	99,350
» » » »	18- 4-1986/92	97,275
» » » »	19- 5-1986/92	96,650
» » » »	20- 7-1987/92	97,300
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	97,250
» » » »	1-12-1987/92	97,400
» » » »	18- 6-1986/93	94,625
» » » »	17- 7-1986/93	94,850
» » » »	19- 8-1986/93	98,150
» » » »	18- 9-1986/93	94,950
» » » »	20-10-1986/93	95 —
» » » »	19-12-1986/93	95,275
» » » »	18-11-1987/93	96,075
» » » »	1- 1-1988/93	96,700
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,650
» » » »	1- 4-1988/93	96,900
» » » »	1- 5-1988/93	97,925
» » » »	1- 6-1988/93	98,125
» » » »	1- 7-1988/93	98,150
» » » »	1-10-1987/94	97,375
» » » »	1- 2-1985/95	97,600
» » » »	1- 3-1985/95	93,100
» » » »	1- 4-1985/95	92,875
» » » »	1- 5-1985/95	92,825
» » » »	1- 6-1985/95	93 —
» » » »	1- 7-1985/95	94,150
» » » »	1- 8-1985/95	93,850
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	93,950
» » » »	1-11-1985/95	93,900
» » » »	1-12-1985/95	95,050
» » » »	1- 1-1986/96	94,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,825
» » » »	1- 2-1986/96	95,250
» » » »	1- 3-1986/96	94,100
» » » »	1- 4-1986/96	93,300
» » » »	1- 5-1986/96	92,950
» » » »	1- 6-1986/96	93,250
» » » »	1- 7-1986/96	93,500
» » » »	1- 8-1986/96	93,400
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	92,250
» » » »	1-11-1986/96	92,500
» » » »	1-12-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	93,250
» » » »	18- 2-1987/97	92,725
» » » »	1- 3-1987/97	92,875
» » » »	1- 4-1987/97	92,125
» » » »	1- 5-1987/97	92,300
» » » »	1- 6-1987/97	92,675
» » » »	1- 7-1987/97	92,275
» » » »	1- 8-1987/97	92,775
» » » »	1- 9-1987/97	96,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1989	100,050
» » »	12,00%	1- 4-1989	100,250
» » »	10,50%	1- 5-1989	100,100
» » »	9,25%	1- 1-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 1-1990	102,050
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,625
» » »	12,50%	1- 2-1990	102,550
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,375
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,850
» » »	12,50%	1- 3-1990	102,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,775
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,050
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,700
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,700
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,575
» » »	9,15%	1- 5-1990	98 —
» » »	10,50%	1- 5-1990	100,325
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,550
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,475
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,800
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,775
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,475
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,300
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,950
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,400
» » »	9,25%	1-10-1990	97,050
» » »	11,50%	1-10-1990	99,400
» » »	9,25%	1-11-1990	96,875
» » »	9,25%	1-12-1990	97,250
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,675
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,950
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,300
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,600
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,550
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,200
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89	14%	100,025
» » » »	22-11-1982/89	13%	103,275
» » » »	1983/90	11,50%	103,900
» » » »	1984/91	11,25%	103,500
» » » »	1987/91	8,75%	97 —
» » » »	1984/92	10,50%	104,800
» » » »	1985/93	9,60%	103,300
» » » »	1985/93	9,75%	103,400
» » » »	1985/93	9,00%	100,750
» » » »	1985/93	8,75%	99,850
» » » »	1986/94	8,75%	100,075
» » » »	1986/94	6,90%	92,350
» » » »	1987/94	7,75%	93,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09032

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 6 febbraio 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 febbraio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1989 è di L. 97,39, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1989 è di L. 94,76 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1990 è di L. 89,80, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A0748

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, è stata autorizzata ad acquistare un immobile al prezzo di L. 55.000.000, sito in Ceranesi nel comune di Campomorone (Genova), da adibire a rimessa per automezzi del locale sottocomitato della C.R.I.

89A0689

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in gioielli e monete varie per un valore di L. 17.866.000, disposto da Rosina Grioni con testamento olografo n. 14632/4660 di repertorio, a rogito dott. Bruno Trecco, notaio in Imperia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto da Teresa Teri con testamento pubblico n. 44458 di repertorio, a rogito dott. Massimo Taiti, notaio in Montevarchi (Arezzo).

89A0691

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 109.475.916 depositato sul libretto n. 659482/00/41 della Banca commerciale italiana di Como, disposto da Mercedes Morisi con testamento olografo n. 27888/10366 di repertorio, a rogito dott. Cornelio Achille.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto da Ettore Tribolo con testamento olografo n. 19877/2643 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Luisa Masetti, notaio in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 100.000.000, disposto da Carlo Brivio con testamento olografo n. 10282/3689 di repertorio, a rogito dottor Francesco Peronese, notaio in Como.

89A0690

Autorizzazione all'Istituto neurologico «C. Besta», in Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto neurologico «C. Besta», in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, ammontante ai 10/100 dell'intero asse ereditario, consistente in beni immobiliari siti in Genova ed Alessandria e beni mobiliari per un valore di L. 20.000.000, disposta da Silvana Bausone con testamento olografo n. 58380/16468 di repertorio, a rogito dott. Roberto Gaber, notaio in Alessandria.

89A0692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 10 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Noemi Regina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lavagetto in data 10 settembre 1964, rep. 624688, reg. soc. 3836 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Piccola Farnesina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 17 marzo 1959, rep. 65714, reg. soc. 549 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.G.I.L. - Cooperativa grossisti importatori di oli lubrificanti e affini a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bocca in data 19 ottobre 1948, rep. 49591, reg. soc. 2016 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Credo, già Zama, già Lupa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 7 dicembre 1954, rep. 27318, reg. soc. 1750 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Orbita a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 ottobre 1962, rep. 46254, reg. soc. 2456 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ravello a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 28 giugno 1962, rep. 18924, reg. soc. 1681 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Montedoro Decima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 25 novembre 1965, rep. 220048, reg. soc. 2809 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia In.Co.Mar. - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 7 aprile 1954, rep. 17571, reg. soc. 1634 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Malpighi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 16 novembre 1953, rep. 5266, reg. soc. 3204 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Semper Vivum a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 30 settembre 1963, rep. 5840, reg. soc. 2952 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Alborello a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bruno in data 15 aprile 1959, rep. 608, reg. soc. 735 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tortuga Sola a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito De Nuccio in data 9 ottobre 1967, rep. 369, reg. soc. 2411 del tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo Coo.P.I.E. - Società cooperativa fra il personale dell'istituto di emissione a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gerragusto in data 13 dicembre 1982, rep. 1976, reg. soc. 317/83 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Europa 80 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trassotti in data 2 aprile 1979, rep. 1194, reg. soc. 1859 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Manuele a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettore in data 20 ottobre 1964, rep. 80418, reg. soc. 3807 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gropius - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 gennaio 1966, rep. 36195, reg. soc. 305 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ass.It. - Casa Prima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 10 dicembre 1958, rep. 6756, reg. soc. 2106 del tribunale di Roma;

società cooperativa Valchiria IV - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 20 settembre 1963, rep. 486227, reg. soc. 2917 del tribunale di Roma;

società cooperativa Valchiria XXI - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 28 gennaio 1964, rep. 12063, reg. soc. 831 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le Liane - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 8 febbraio 1955, rep. 22097, reg. soc. 644 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia X Novembre a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 19 novembre 1953, rep. 16207, reg. soc. 3006 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa Vicina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 14 febbraio 1953, rep. 62878, reg. soc. 653 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gabbiano-Ciampino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 1° luglio 1963, rep. 32636, reg. soc. 2217 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valleverde a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 20 luglio 1962, rep. 379280, reg. soc. 1738 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Poggio delle Rose 1ª a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli in data 23 marzo 1966, rep. 2213, reg. soc. 1307 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Michele A.C.L.I., del Ministero interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 luglio 1958, rep. 33187, reg. soc. 1462 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Pubblimarket a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 19 dicembre 1980, rep. 3903, reg. soc. 325 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vis Ac Virtus - Società a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 20 marzo 1954, rep. 717, reg. soc. 1217 del tribunale di Roma;

società cooperativa Laborsan - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 26 maggio 1975, rep. 43442, reg. soc. 2077 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia a r.l. Monte Conero, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 12 gennaio 1949, rep. 28579, reg. soc. 118 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valle Verde Quinta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Severini in data 5 dicembre 1963, rep. 1915, reg. soc. 810 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Desiderio Azzurro - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 26 novembre 1957, rep. 291756, reg. soc. 1003 del tribunale di Roma;

società cooperativa Il Nuraghe - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 marzo 1960, rep. 37644, reg. soc. 670 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Iside Terza a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Calogero in data 3 febbraio 1961, rep. 5, reg. soc. 506 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Haralampos - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 18 dicembre 1958, rep. 30704, reg. soc. 78/59 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Davide 64 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 10 gennaio 1964, rep. 183198 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Propa - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 25 ottobre 1955, rep. 194572, reg. soc. 532 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mirage 22 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 9 novembre 1965, rep. 45406, reg. soc. 2656 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Guglielmo Tell a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 1° marzo 1955, rep. 27814/11591, reg. soc. 1541 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Assisi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 28 settembre 1956, rep. 66384, reg. soc. 1830 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romon a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 21 settembre 1964, rep. 28162, reg. soc. 3384 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tellus 29 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 23 settembre 1964, rep. 197525, reg. soc. 3904 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vigur a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Alessandrini in data 25 settembre 1964, rep. 98465, reg. soc. 3946 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Colenda Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cordelli in data 15 febbraio 1943, rep. 12679, reg. soc. 143 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Roseto Fiorito a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 5 aprile 1954, rep. 19411, reg. soc. 1532 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Giuseppe da Leonessa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 25 giugno 1957, rep. 16240, reg. soc. 1356 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gemma Primaverile a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 1° marzo 1954, rep. 71208, reg. soc. 917 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Peruntetto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 26 settembre 1964, rep. 9407, reg. soc. 3226 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Socialis Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 25 settembre 1964, rep. 185101, reg. soc. 4280 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Plinio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 16 marzo 1964, rep. 47711, reg. soc. 1929 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Olimpica Traiana - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 18 febbraio 1964, rep. 500271, reg. soc. 1438 del tribunale di Roma;

società cooperativa C.E.V.I.L. - Cooperativa edilizia Isidoro del Lungo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 11 luglio 1960, rep. 256, reg. soc. 1436 del tribunale di Roma;

società cooperativa Salerno Dea - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 15 febbraio 1955, rep. 59146, reg. soc. 634 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edilspes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 26 ottobre 1962, rep. 100604, reg. soc. 22 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Le Famiglie di Borgo Milano a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 10 settembre 1980, rep. 24941, reg. soc. 13299 del tribunale di Verona;

società cooperativa di produzione e lavoro Traduttori interpreti a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 24 giugno 1976, rep. 18645, reg. soc. 9366 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Postelegrafonici di Verona a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Paolucci in data 26 settembre 1977, rep. 5693, reg. soc. 10174 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Martina 82 a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Piatelli in data 17 luglio 1982, rep. 5689, reg. soc. 16545 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Casa Mia fra impiegati statali danneggiati di guerra a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Ruffo in data 28 maggio 1948, rep. 268, reg. soc. 2734 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Olivo a responsabilità limitata, con sede in Brenzone (Verona), costituita per rogito Fantin in data 11 giugno 1979, rep. 6499, reg. soc. 11793 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Trimelone a responsabilità limitata, con sede in Brenzone (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 11 febbraio 1979, rep. 25104, reg. soc. 11700 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia La Vangadina a responsabilità limitata, con sede in Menà di Castagnaro (Verona), costituita per rogito Soave in data 16 novembre 1972, rep. 26673, reg. soc. 7145 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Villaggio Verde a responsabilità limitata, con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Pio-Agostino, in data 30 ottobre 1976, rep. 53787, reg. soc. 9495 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Tre Monti a responsabilità limitata, con sede in Montecchia di Crosara (Verona), costituita per rogito Zambon in data 24 giugno 1980, rep. 62055, reg. soc. 13285 del tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia Torri a responsabilità limitata, con sede in Torri del Benaco (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 4 agosto 1979, rep. 25465, reg. soc. 11876 del tribunale di Verona.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa Consorzio nazionale cooperative edilizie fra postelegrafonici a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 6 aprile 1964, rep. 66132, reg. soc. 4236 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Sogno 64 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 7 gennaio 1964, rep. 113629, reg. soc. 531 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Brigantino Veloce, già Il Brigantino a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 dicembre 1963, rep. 412183, reg. soc. 743 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Colombella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Chinni in data 24 febbraio 1954, rep. 2386, reg. soc. 868 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S.C.E.M.I.R. a responsabilità limitata per azioni, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 4 marzo 1954, rep. 3079, reg. soc. 975 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Emilia Romana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 marzo 1954, rep. 18139, reg. soc. 987 del tribunale di Roma;

società cooperativa mista C.A.R. - Cooperativa agenti romani a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sanna in data 12 aprile 1978, rep. 595, reg. soc. 2057 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sole a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 22 luglio 1952, rep. 62549, reg. soc. 1936 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Discofer a responsabilità limitata per azioni, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 10 aprile 1963, rep. 7742, reg. soc. 1075 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Detona a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 10 aprile 1963, rep. 7741, reg. soc. 1076 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vallombrosa Prima a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Guidi in data 2 maggio 1963, rep. 75047, reg. soc. 1281 del tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Primo Colle di Roma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 19 ottobre 1950, rep. 22061, reg. soc. 2378 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ireneo Romano, già Ireneo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 14 giugno 1964, rep. 115731, reg. soc. 2242 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Juventutis 64 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 14 maggio 1964, rep. 115731, reg. soc. 2242 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Zenith a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 22 luglio 1953, rep. 27545, reg. soc. 2054 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villarosa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 19 luglio 1957, rep. 5841, reg. soc. 1560 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gianfalla 59 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 13 marzo 1959, rep. 84332, reg. soc. 564 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cassiopea a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 luglio 1964, rep. 52851, reg. soc. 3511 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Giove a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Massimi in data 25 ottobre 1979, rep. 17372, reg. soc. 4298 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tunicata Quies a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 18 luglio 1953, rep. 15824, reg. soc. 1887 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Coronatelecine a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 12 dicembre 1963, rep. 3273, reg. soc. 3535 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Temi 53 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 22 dicembre 1952, rep. 85948, reg. soc. 156 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Monte Pellegrino a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 29 ottobre 1958, rep. 30402, reg. soc. 167 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Bellicola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 9 maggio 1958, rep. 5186, reg. soc. 1299 del tribunale di Roma.

89A0656

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Pan electric mediterranea*, con sede in Alghero (Sassari), cantieri nazionali e sede amministrativa di Cameri (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 25 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione straordinaria.

2) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo e stabilimenti di Saline Joniche - Montebello Jonico (Reggio Calabria):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Gecopre*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Fluorsid*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Fluorsid*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Breda fucine meridionali - Settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Serragiumenta laterizi*, con sede in Altomonte (Cosenza) e stabilimento di Altomonte (Cosenza):

periodo: dal 26 novembre 1987 al 14 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Vianini industria*, con sede in Roma e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Vianini industria*, con sede in Roma e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Vianini industria*, con sede in Roma e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 27 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Demuro Attilio*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Due a erre*, con sede in Ussana (Cagliari) e stabilimento di Ussana (Cagliari):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Due a erre*, con sede in Ussana (Cagliari) e stabilimento di Ussana (Cagliari):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Core*, dal 6 luglio 1987 *Teplamed*, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Core*, dal 6 luglio 1987 *Teplamed*, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Core*, dal 6 luglio 1987 *Teplamed*, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Calabrese Engineering*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 25 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Calabrese Engineering*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Coop. Consorzio agrario provinciale Sassari*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no;
azienda in liquidazione coatta amministrativa.

20) *S.p.a. Mat-Mar*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Sicetil Puglia*, con sede in Lecce e stabilimenti di Lecce, Massafra e Manduria (Taranto), Ruffano, Maglie e Nardò (Lecce):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 1° febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Subersarda*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Officine G. Solinas*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Simet*, con sede in Palagiano, contrada Lupini (Taranto) e stabilimento di Palagiano, contrada Lupini (Taranto):

periodo: dal 1° giugno 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

25) *Ca.Ri.Ma.V. Calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 30 luglio 1987 al 30 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *Ca.Ri.Ma.V. Calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 31 gennaio 1988 al 19 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *Ca.Ri.Ma.V. Calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 20 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione:. dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

29) *S.r.l. Passalacqua marmi*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Tozzi sud*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cardinalini*, con sede in Montecastrilli (Terni) e stabilimento di Montecastrilli (Terni):

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 23 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Italtractor meccanica*, ora *Italtractor ITM*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro di Modena (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dall'8 maggio 1988 all'8 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
liquidazione coatta.

4) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 15 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 16 agosto 1988 al 15 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale:. riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. So.Ge.Ma.*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 4 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. So.Ge.Ma.*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 5 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Nardi Francesco & Figli*, con sede in San Giustino (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nardi Francesco & Figli*, con sede in San Giustino (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dall'8 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste, deposito di Visco (Udine) e stabilimento di Muggia (Trieste):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Molino cooperativo intercomunale*, con sede in Amelia (Terni) e stabilimento di Amelia (Terni):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: no.

13) *S.r.l. Molino cooperativo intercomunale*, con sede in Amelia (Terni) e stabilimento di Amelia (Terni):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Lica*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 4 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Lica*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Super*, con sede in Perugia e stabilimento di Gambalò (Pavia):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Maglificio di Perugia*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimenti di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), Corciano (Perugia) e Valfabbrica (Perugia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Maglificio di Perugia*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimenti di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), Corciano (Perugia) e Valfabbrica (Perugia):

periodo: dal 30 settembre 1988 al 1° aprile 1989:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nuovo caseificio mugnanese*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, località Mugnano:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Ive Golsen*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Industria tessile di Vercelli*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 è disposta la corresponsione per un ulteriore periodo del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate:

1) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede in Torino e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 gennaio 1982: dal 9 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Industrie Italtubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Industrie Italtubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

4) *Saffa S.p.a.*, ora *Italmatch S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale. crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto è applicabile esclusivamente alle unità lavorative che maturano il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operatività individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unità interessata.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ausind* (già *Resem*), con sede in Milano e stabilimenti di Casoria (Napoli), Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e uffici vendita e filiali nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1988, n. 10148/2.

2) *S.p.a. Ausind* (già *Resem*), con sede in Milano e stabilimenti di Casoria (Napoli), Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e uffici vendita e filiali nazionali:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Avicola Valigi, già Zoo meccanica*, con sede in S. Martino in Campo Extorgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano di Perugia (Perugia):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno*, con sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimento di Sesto Campano (Isernia):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 29 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 30 giugno 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno*, con sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimento di Sesto Campano (Isernia):
periodo: dal 30 novembre 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 30 giugno 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti) e stabilimento di Guardiagrele (Chieti):
periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 14 marzo 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi ind.li*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:
periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in corso di formazione lavoro;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata.

8) *S.p.a. Legnochimica*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Nuova Manifatture cotoniere merid.* ex *M.C.M.*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno e uffici di Salerno:
periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Anic*, ora *Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 12 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Anic*, ora *Enichem Anic*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 13 aprile 1988 al 13 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Sabato*, con sede in Miggiano (Lecce) e stabilimento di Miggiano (Lecce):
periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Officine Riboli*, con sede in Tocco Casauria (Pescara) e stabilimento di Tocco Casauria (Pescara):
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto e Lese di S. Severina (Catanzaro):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1988, n. 10146/13.

16) *S.p.a. I.M.E.G.*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimenti di Acquabianca (Lucca) e Cave di Vagli (Lucca):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. I.C.T.*, dal 2 dicembre 1987 *Pennwalt Italia*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento e uffici di Termoli (Campobasso):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 13 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. I.C.T.*, dal 2 dicembre 1987 *Pennwalt Italia*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento e uffici di Termoli (Campobasso):
periodo: dal 14 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Lecablok Teramo*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Erbabiochimica*, con sede in Milano e stabilimenti di Rodano (Milano) e Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 1° febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

21) *Giulianelli Alessandro*, con sede in Venafro (Isernia) e stabilimento di Venafro (Isernia):
periodo: dall'11 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 10 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli):

periodo: dal 4 febbraio 1988 al 4 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 4 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 4 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli):

periodo: dal 5 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 4 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 4 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 20 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 5 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate*, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 17 luglio 1987 al 16 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 17 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 4 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986 : dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgiche it.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgiche it.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Laprosider*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Buscetto Gaetano*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. ILAS - Industria laterizi affini Sannio*, con sede in Benevento e stabilimento di S. Martino Valle Caudina (Avellino) e sede amministrativa in Lucera (Foggia):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede in Napoli e stabilimento di Pastorano (Caserta):

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Ceramica Vavid,* con sede in Napoli e stabilimento di Pastorano (Caserta):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Cerqua,* con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. S.M.A.E. - Società meridionale argille espanse,* con sede in Ariano Irpino (Avellino) e stabilimento di Ariano Irpino (Avellino):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 31 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Laterificio irpino,* con sede in Napoli e stabilimento di Lioni (Avellino):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Fata sud,* con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Seti,* con sede in Napoli e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

26 *S.n.c. Conceria Juliani di G. Juliani,* con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
azienda in amministrazione controllata;
contributo addizionale: no.

27 *S.p.a. Russo di Casandrino,* con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali,* con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali,* con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.,* con sede in Napoli e stabilimenti di Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Pagani (Salerno), Piana di Monte Verna (Caserta), S. Polo (Piacenza), S. Giovanni a Teduccio (Napoli); sedi amministrative in Napoli e Milano, Sezze Romano (Latina), Sorbano (Lucca), Vigliena (Napoli):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.,* con sede in Napoli e stabilimenti di Porto Ercole (Grosseto), Vieste (Foggia), Villafranca (Verona):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. De Risi sud,* con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. De Risi sud,* con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Intarsitalia De Martino,* con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli), Piano di Sorrento (Napoli):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Intarsitalia De Martino,* con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli), Piano di Sorrento (Napoli):

periodo: dal 7 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. De Risi Erasmo,* con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. De Risi Erasmo,* con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Metallurgica Vallepiana,* con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Vallepiana (Salerno):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

39) *S.p.a. Sigma*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 20 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.p.a. Sigma*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 21 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. I.L.F.A.*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. I.L.F.A.*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Presint*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1986 - CIPI 27 marzo 1980;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede in Pratella (Caserta) e stabilimento di Pratella (Caserta):

periodo: dal 10 marzo 1986 all'11 giugno 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 giugno 1983 - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dall'11 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cost. El. Metal - Costruzione elaborati metall.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989:
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Tankital*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 24 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1986 - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Fonderia Di Somma*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 28 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Coop. Raffaello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1987 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dall'11 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Laver*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: dal 21 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Costruzioni Imperiale*, con sede in Roma e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 6 novembre 1988 al 10 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 aprile 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Anderson Manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di Cesa (Caserta):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 14 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 3 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Calzaturificio Francesco Valori*, con sede in Caserta e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1988: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Co.Ed.In. - Costruzioni edili industriali*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e cantiere Pozzuoli loc. Monteruscello (Napoli):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 27 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Co.Ed.In. - Costruzioni edili industriali*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e cantiere Pozzuoli loc. Monteruscello (Napoli):

periodo: dal 28 gennaio 1988 al 28 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Co.Ed.In. - Costruzioni edili industriali*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e cantiere Pozzuoli loc. Monteruscello (Napoli):

periodo: dal 29 luglio 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Peluso*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Coime*, con sede in Napoli e cantiere di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 31 luglio 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e direzione generale di Roma:

periodo: dal 1° agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.a.s. Calzaturificio G. & G. di Pastore A. & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Presac*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fiat auto*, con sede in Torino, stabilimenti, uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 14 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli):

periodo: dal 15 settembre 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *Pastificio Liguori*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Agria*, con sede in Frignano (Caserta) e stabilimento di Frignano (Caserta):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 29 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. F.lli Iaccarino*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dall'8 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

8) *Soc. Vincenzo D'Ambrosio*, con sede in Marano (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 10 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 ottobre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I.C.A.V. - Ind. conserve alimentari vegetali*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Augusto Belli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ceramica meridionale Udu*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 22 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Ge.Vi.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Italo Cremona*, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e stabilimento di Gazzada Schianno (Varese):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici*, con sede in Comerio (Varese), uffici di Comerio (Varese), unità in provincia di Napoli, Siena, Trento e Varese:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici*, con sede in Comerio (Varese), uffici di Comerio (Varese), unità in provincia di Napoli, Siena, Trento e Varese:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana*, con sede in Rozzano - Milano Fiori e stabilimento di Viganò di Gaggiano (Milano):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 18 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Battaglia Terme (Padova), Bergamo, Savona, Stezzano (Bergamo):

periodo: dal 30 novmbre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 aprile 1983: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

6) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Battaglia Terme (Padova), Bergamo, Savona, Stezzano (Bergamo):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 aprile 1983: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

7) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo unità vendita di Milano, Napoli e Torino:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

8) *S.p.a. Magrini Galileo*, con sede in Bergamo unità vendita di Milano, Napoli e Torino:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

9) *S.p.a. Elettrocarbonium*, con sede in Milano e stabilimenti di Ascoli Piceno e Narni (Terni):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Elettrocarbonium*, con sede in Milano e stabilimenti di Ascoli Piceno e Narni (Terni):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Cartiere Paolo Pigna*, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli*, con sede in Monticello Brianza (Como) e stabilimento di Monticello Brianza (Como):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

13) *S.p.a. Arnoldo Mondadori editore*, con sede in Milano e unità di San Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987) - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. F.lli Testori*, con sede in Novate Milanese (Milano) e per la sola unità di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Orditura De Micheli*, già *Carlo De Micheli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Orditura De Micheli*, già *Carlo De Micheli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ansaldo*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Ansaldo*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ansaldo componenti*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Ansaldo componenti*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Candiani Mario*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate di Magnago (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. F.lli Citterio*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Besana Brianza (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. F.lli Citterio*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Besana Brianza (Milano):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 3 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. A.V.I.R.*, già *Ives vetrocolor*, con sede in Napoli e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Dajana*, con sede in Adro (Brescia) e stabilimento di Adro (Brescia):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Gio Buton & C.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Ponti sul Mincio (Mantova), S. Lazzaro di Savena (Bologna), Trieste e uffici di Bologna:

periodo: dal 21 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Zacchi*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Zacchi*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

33) *S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e magazzino in Aicurzio (Milano):

periodo: dall'8 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'8 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e magazzino in Aicurzio (Milano):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'8 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Foemm*, con sede in Milano e stabilimento di Pregnana Milanese (Milano), escluso lo stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

36) *S.r.l. Madil lanificio Piero Magnaghi*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.p.a. Ellisse*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e direzione di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

38) *S.p.a. Ellisse*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e direzione di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

39) *S.p.a. Hitman*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.r.l. Papa Withforce*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano):

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Diemme*, con sede in Desio (Milano) e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. Industrie Carlo Raimondi*, con sede in Rescaldina (Milano) e stabilimento di Rescaldina (Milano):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novmbre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Seta acciai (gruppo Seta)*, con sede in S. Zeno Naviglio (Brescia) e stabilimento di S. Zeno Naviglio (Brescia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 5 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Seta tubi (gruppo Seta)*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 5 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Angelo Zoli*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concesione: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

46) *S.p.a. Idra presse*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Istituto Franco Tosi*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

48) *S.p.a. Istituto Franco Tosi*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. C.S.P.*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

50) *S.p.a. C.S.P.*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novmbre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

51) *S.p.a. Eurocabel*, con sede in Bredola (Vicenza) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Fiba*, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e stabilimento di Canneto sull'Oglio (Mantova):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Presma*, con sede in Gornate Olona (Varese) e stabilimento di Gornate Olona (Varese):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Snia tecno polimeri*, con sede in Ceriano Lagretto (Milano) e stabilimento di Ceriano Lagretto (Milano):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

55) *S.r.l. Sorin biomedica emodialisi*, con sede in Torino e stabilimento di Saluggia (Vercelli):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

56) *S.p.a. Sorin biomedica*, con sede in Torino e stabilimento di Saluggia (Vercelli):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

57) *S.p.a. Chimica di Colleferro*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

58) *S.p.a. Chimica del Friuli*, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento di Torviscosa (Udine):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

59) *S.p.a. Caffaro*, con sede in Milano e stabilimenti di Adria (Rovigo), Brescia, Milano e P. Marghera (Venezia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

60) *S.p.a. Snia Techint*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

61) *S.p.a. Sipe Nobel*, con sede in Roma e stabilimenti di Colleferro (Roma), Orbetello (Grosseto) e Spilimberto (Modena):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimenti di Ceccano (Frosinone), Colleferro (Roma), Milano, Montalto di Castro (Viterbo) e Roma:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Italtel telematica*, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e stabilimento di S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

64) *Calzaturificio Cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 21 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

65) *Calzaturificio Cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 16 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

66) *S.c.r.l. Manifattura di Pompiano*, con sede in Pompiano (Brescia) e stabilimento di Pompiano (Brescia):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

67) *Ing. Franco Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Castano Primo (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 16 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

68) *Losa Ettore*, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di Vercurago (Bergamo):
periodo: dal 7 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 17 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

69) *Losa Ettore*, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di Vercurago (Bergamo):
periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 17 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

70) *S.p.a. Attrezzeria Paganelli*, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano):
periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

71) *S.p.a. Marconi italiana automazione e controllo*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza e div. Das-Milano:
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0657

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 13 marzo 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 6 settembre 1988 al 4 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 13 marzo 1987 ed a tutto il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dopo il 13 marzo 1987 ed a tutto il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dopo il 13 marzo 1987 ed a tutto il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 14 giugno 1987 al 10 dicembre 1987

89A0698

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*